

Istituto Comprensivo "F. Pappalardo" di Vittoria (RG)

Allegato al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Previsto dal DPR n.122/2009 e succ. integrazioni

*Deliberato dal Collegio dei Docenti del 16/11/2022
con delibera n. 20*

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Ai sensi del D.L. 59/04 art. 11 comma 1;
- ai sensi de DPR 89/2009 art. 5;
- ai sensi del DPR 122/2009 art. 14 comma 7;
- vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/03/2011;
- ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali; sentite le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico,

DELIBERA

All'unanimità di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE TABELLA DI RIFERIMENTO

(CALCOLO SU 33 SETTIMANE EFFETTIVE DI SCUOLA)

Corso Ordinario	Ore annuali curriculari	Assenze consentite
30 ore settimanali	990	248 ore = gg.49,5

Corso ad Indirizzo musicale	Ore annuali curriculari	Assenze consentite
33 ore settimanali	1089	272 ore = 54

Art.1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e nel Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline. Le assenze relative alle singole discipline verranno comunque tenute in conto ai fini della valutazione.

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Sono altresì computate come ore di assenza:

- Le uscite in anticipo;
- la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, etc.).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (art. 14, comma 7 DPR 122/2009).

Art. 2 - Tipologie di assenze ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla **deroga** riguardano:

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day-hospital (anche riferite ad un giorno);
- per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagio (BES) e già a rischio di dispersione, mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel o dal Paese di origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate);
- assenze dovute alla sospensione del servizio trasporto scolastico;
- alunni stranieri, nomadi e giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze che segua l'alunno negli spostamenti da una scuola all'altra;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- mancata frequenza delle ore di Insegnamento della religione cattolica con espressa dichiarazione dei genitori;
- assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente documentate. In tutti i casi previsti, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno/a, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un numero di prove sugli argomenti fondamentali o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di responsabilità).

Art. 3 - Accertamento e verifica del limite di assenze

E' compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, deliberato dal Collegio Docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di

assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.